

Violazioni. Verifiche anche sul nodo di raccolta

Negate le tariffe a chi fraziona la potenza totale

Il decreto ministeriale del 23 giugno scorso dà una stretta alla pratica di frazionare in modo artificioso gli impianti che fanno capo a un unico soggetto responsabile: un aspetto in più occasioni rilevato dal Gse, soprattutto per il fotovoltaico.

Per ovviare all'uso di questo escamotage, già il Dm 6 luglio 2012 stabiliva la modalità di calcolo della potenza complessiva dell'impianto. Il nuovo decreto, oltre a riprodurre la norma previgente, all'articolo 29 affronta la problematica nel particolare.

Poiché gli incentivi riconosciuti alla produzione elettrica da fonti rinnovabili diminuiscono all'aumentare della potenza dell'impianto, un suo frazionamento artificioso viola il principio dell'equa remunerazione degli investimenti. Per questo motivo il decreto non solo prevede le attività di verifica e controllo che il Gse svolge ai sensi del Dm 31 gennaio 2014, ma dispone anche che l'autorità competente possa dedurre la presenza di un frazionamento attraverso la valutazione di altri elementi, quali l'unicità del nodo di raccolta dell'energia.

Le conseguenze di tali verifiche sono particolarmente gravi qualora il frazionamento abbia comportato la violazione delle regole di accesso agli incentivi, e possono portare alla decadenza dal diritto di percepire le tariffe. L'esito meno grave è invece che il Gse ridefinisca la tariffa spettante, parametrandola alla potenza cumulata (effettiva) dell'impianto prima frazionato.

Impianti all'estero

Un'importante novità riguarda la possibilità di accedere

agli incentivi nazionali per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Ue o comunque confinanti con l'Italia, che esportano fisicamente la loro produzione nel nostro Paese.

Questi impianti possono partecipare alle procedure di asta, per una quota della potenza resa disponibile (peraltro, interamente destinata all'eolico *onshore*), a particolari condizioni - quali l'esistenza di accordi secondo la Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili di energia all'interno dell'Ue, che stabiliscano rapporti di reciprocità fra gli Stati - nonché provando l'effettiva importazione in Italia dell'energia prodotta.

Opere di manutenzione

Il decreto prevede poi specifiche disposizioni riguardo gli interventi di manutenzione sugli impianti esistenti già incentivati, compresi quelli fotovoltaici. Il Gse, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dm, dovrà pubblicare o aggiornare le procedure per la realizzazione delle opere manutentive e di ammodernamento, con lo scopo di salvaguardare l'efficienza del parco impianti di produzione ed evitare quei comportamenti dei soggetti responsabili che vadano a incidere indebitamente sugli incrementi della spesa per l'incentivazione.

La norma (articolo 30) prevede anche i criteri ai quali il Gse dovrà attenersi nella redazione delle relative procedure e prescrive che l'autorità possa effettuare opportuni controlli - come previsti dal Dm 31 gennaio 2014 - avvalendosi anche di soggetti terzi o dei gestori di rete.